

Special Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE

DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124 .

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

G.U. N. 252 DEL 27/10/19

ENTRATA IN VIGORE 27/10/19

<p>Accollo del debito senza compensazione In caso di accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, l'accollante non può utilizzare in compensazione propri crediti a pena di sanzioni differenziate per l'accollante (utilizzo crediti non spettanti ovvero inesistenti) e l'accollato (omesso versamento delle imposte accollate al terzo).</p>	Art. 1
<p>Sanzioni - Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto. Per l'importo del debito accollato e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido. Le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).</p> <p>Recupero - I relativi atti di recupero potranno essere notificati fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione dell'F24.</p> <p>Modalità tecniche per l'attuazione - Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	
<p>Cessazione partita IVA e inibizione compensazione Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti di qualsiasi tipo. Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, co. 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Vies), è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica del provvedimento) della compensazione dei crediti IVA.</p>	Art. 2
<p>Sanzioni - L'utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto sopra comporta lo scarto del modello F24 comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. I soggetti raggiunti da un provvedimento di cessazione della partita Iva, da quel momento e fino a quando permane tale situazione, non potranno utilizzare in compensazione crediti, anche non correlati all'attività esercitata con la partita cessata.</p>	
<p>Contrasto alle indebite compensazioni Occorrerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap per importi superiori a € 5.000 annui. Esteso a tutti i contribuenti (non solo ai titolari di partita Iva) l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le disposizioni attuative.</p>	Art. 3
<p>Qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di 30,</p>	

Special Assist

<p>giorni e applica la sanzione di € 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.</p> <p>Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.</p>	
<p>Appalti e subappalti - le ritenute le anticipa il committente Imprese, enti non commerciali e professionisti residenti in Italia, che affidano un'opera o un servizio a un'impresa, per tutta la durata del contratto, devono effettuare il versamento delle ritenute fiscali relative ai dipendenti e collaboratori direttamente impiegati dall'appaltatrice o affidataria nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Le disposizioni si applicano dall'1/1/20.</p>	<p>Art. 4</p>
<p>Impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria – versa l'importo delle ritenute relative ai dipendenti e collaboratori che hanno lavorato sulla commessa al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento, su specifico conto corrente comunicato dal committente. La responsabilità del mancato o non corretto versamento delle ritenute (sanzione del 30%) è comunque del soggetto che ha operato le ritenute se non provvede entro i 5 giorni precedenti a bonificare al committente o appaltatore l'importo necessario per il versamento corredato dei dati dei lavoratori impiegati.</p> <p>Committente - riceve le somme necessarie, esegue il versamento al posto del soggetto che ha operato le ritenute, senza possibilità di compensazione, nei termini ordinari. Le somme che il committente o appaltatore deve versare a titolo di ritenute fiscali possono essere compensate con le somme dovute all'impresa cui è stata commissionata o appaltata l'opera o servizio (su loro richiesta) se a tale data è maturato il loro diritto a ricevere corrispettivi.</p> <p>Responsabilità - I committenti rispondono solo del tempestivo versamento tramite F24 entro il limite dei bonifici ricevuti precedentemente il termine di 5 giorni e comunque nei limiti dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché, integralmente laddove non abbiano tempestivamente comunicato gli estremi del c/c su cui fare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, invece di compensare gli importi dei corrispettivi da queste maturati. Il committente deve sospendere i pagamenti dei corrispettivi maturati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● non riceve nei 5 giorni precedenti la scadenza del termine di pagamento i necessari bonifici; ● non riceve la richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati; ● riceve una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili. <p>In tal caso deve vincolare le somme dovute al pagamento delle ritenute e darne comunicazione entro 90 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Deroghe - Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione messa a disposizione telematicamente dall'Agenzia delle entrate che attesti il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● risultino in attività da almeno 5 anni, ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 ● milioni; ● non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione concernente tributi e contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. 	

Special Assist

<p>Accise – disposizioni per prevenire le frodi Modificata la disciplina delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo e alcune altre disposizioni del testo unico delle accise al fine di prevenire frodi in tale settore. In particolare, le modifiche riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la movimentazioni prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo ● la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ● la capacità dei depositi ● i requisiti di affidabilità e onorabilità ● il regime delle autorizzazioni ● la confisca dei beni ● registro di carico e scarico in modalità semplificata ● la trasmissione telematica delle comunicazioni 	<p>Art. 5</p>
<p>Movimentazioni prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo - ridotto a 24 ore il termine di trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.</p> <p>Presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario - nel trasporto dei prodotti in sospensione di accisa effettuato con automezzi, il destinatario prende in consegna i prodotti attraverso lo scarico effettivo dal mezzo di trasporto e l'annotazione nella contabilità, da effettuarsi entro lo stesso giorno, dei dati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.</p> <p>Capacità dei depositi - ridotto da 25 a 10 metri cubi il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale. Ridotto da 10 a 5 metri cubi il limite previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.</p> <p>Requisiti di affidabilità e onorabilità - anche per il destinatario registrato sono previsti requisiti di onorabilità ai fini del rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad operare.</p> <p>Autorizzazioni – niente licenza per i soggetti nei cui confronti, nei 5 anni antecedenti la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a 1 anno. In alcuni casi il rilascio della licenza deve essere sospeso.</p> <p>Confisca automatica dei beni - nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuni delitti previsti dal TUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● è ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, ● quando la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del delitto non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. <p>La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.</p> <p>Contabilità semplificata per piccoli esercenti - Un registro di carico e scarico con modalità semplificate potrà essere utilizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi ● esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. <p>I criteri applicativi della tenuta del registro semplificato dovranno essere stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>Trasmissione telematica degli avvisi - Per i trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche.</p>	

Special Assist

<p>Carburanti – disposizioni per prevenire le frodi Iva Sono introdotte disposizioni per prevenire le frodi Iva sulle cessioni di carburanti che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il controllo effettuato anche in base a dati del transito di automezzi utilizzati per la movimentazione di prodotti energetici; • l'utilizzabilità delle dichiarazioni d'intento; • il versamento dell'Iva per l'immissione in consumo nel caso di depositi con ridotte capacità. 	<p>Art. 6</p>
<p>Transito controllato - i dati in possesso delle società, degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici saranno messi a disposizione su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza per i controlli.</p> <p>Dichiarazioni d'intento non utilizzabili per carburanti - non è possibile utilizzare la dichiarazione di intento in materia d'IVA per cessioni e importazioni definitive di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati dal D.M. 13/2/18, ad eccezione delle imprese che effettuano trasporto merci e passeggeri che acquistino, per lo svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio presso depositi commerciali da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il gasolio.</p> <p>Limite alla capacità di stoccaggio - se il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti ha una capacità inferiore a 3000 metri cubi, scatta comunque l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA previsto per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato.</p>	
<p>Prodotti lubrificanti provenienti da Stati UE monitorati Per contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e contrastare l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti in detti impieghi, i prodotti lubrificanti che provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove, specificamente individuati dalla disposizione, dovranno circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun trasferimento, con la scorta di un "Codice amministrativo di riscontro", emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli.</p> <p>Il codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa. • è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. <p>La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti si intende regolarmente conclusa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, inviata entro le 24 ore successive alla presa in carico presso il proprio deposito; • la validazione del codice da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita. <p>Le modalità di attuazione delle disposizioni saranno definite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Art. 7</p>

Special Assist

<p>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale Prevista l'individuazione di un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri per i consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall'1/1/20.</p>	Art. 8
<p>Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati Introdotto il controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE). Ai fini dei controlli, vengono equiparate, tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.</p>	Art. 9
<p>Sistema INFOIL Introdotto l'obbligo per gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) di dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30/6/20. Saranno fissati tempi e modalità di esecuzione con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>	Art. 10
<p>Documento Amministrativo Semplificato telematico Prevista una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per fissare tempi e modalità di introduzione dell'obbligo, entro il 30.6.2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.</p>	Art. 11
<p>Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale Le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento) dovranno presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dovranno trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.</p>	Art. 12
<p>Redditi da Trust esteri I redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust.</p>	Art. 13
<p>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche È previsto l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali; • della sola Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria. 	Art. 14
<p>I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni.</p>	

Special Assist

<p>Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria Esteso al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. A decorrere dal 1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS assolveranno l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.</p>	<p>Art. 15</p>
<p>Semplificazioni fiscali Dall'1/7/20 l'Agenzia delle entrate predisporrà, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA sarà, invece, disponibile a partire dalle operazioni IVA 2021.</p>	<p>Art. 16</p>
<p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche Per le fatture elettroniche inviate dall'1/1/20 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p>	<p>Art. 17</p>
<p>Utilizzo del contante – riduzione progressiva delle soglie A decorrere dall'1/7/20 e fino al 31/12/21, l'importo previsto per il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, attualmente pari o superiore a 3.000 euro, scenderà a 2.000 euro: Stessa soglia di 2.000 si avrà nel medesimo periodo per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Dal 1/1/22, detti importi sono fissati a 1.000 euro. Cambiano anche le sanzioni per le violazioni commesse e contestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1/7/20 al 31/12/21 il minimo edittale applicabile è pari a 2.000 euro. • dal 1/1/22 il minimo edittale applicabile è pari a 1.000 euro. 	<p>Art. 18</p>
<p>Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini e premi speciali Escluse dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Previsti premi aggiuntivi ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita.</p>	<p>Art. 19</p>
<p>Lotteria degli scontrini – sanzioni per gli esercenti L'esercente che all'atto dell'acquisto rifiuta il codice fiscale o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro, senza il beneficio del concorso di violazioni di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997. Limitatamente al primo semestre del 2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.</p>	<p>Art. 20</p>
<p>Pagamenti elettronici propedeutici alle certificazioni fiscali La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'art. 5, co. 2, del</p>	<p>Art. 21</p>

Special Assist

<p>D.lgs. n. 82/2005 (cd. Codice dell'amministrazione digitale) potrà essere utilizzata per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.</p>	
<p>Commissioni per pagamenti elettronici - previsto un credito d'imposta Previsto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. L'agevolazione spetta per commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.7.2020. Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap; • si applica nel rispetto delle condizioni e limiti di cui ai regolamenti (UE) per gli aiuti de minimis; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; • è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi soggetti Irpef) e 109, co. 5, del Tuir (spese generali). 	<p>Art. 22</p>
<p>Pagamenti effettuati con carte di debito e credito – sanzioni per chi non li accetta Per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato è prevista una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. La sanzione si applicherà dal 1/7/20. All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.</p>	<p>Art. 23</p>
<p>Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento Dal 10/2/20, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, passa al 23% per le new slot e al 9% per le videolottery.</p>	<p>Art. 26</p>
<p>Omesso versamento dell'imposta unica Sarà disposta la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli s, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.</p>	<p>Art. 31</p>
<p>Trattamento Iva scuole guida Non rientrano nella nozione di insegnamento scolastico e universitario, risultando soggette a Iva, le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione si applica dal 1/1/20, in adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.</p>	<p>Art. 32</p>
<p>Per tali prestazioni le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; tuttavia, considerato il tempo necessario all'adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30/6/20 potranno provvedervi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Sono</p>	

Special Assist

fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea.	
<p>Provincia di Catania colpite dagli eventi sismici - proroga della sospensione degli adempimenti</p> <p>La ripresa dei versamenti sospesi fino al 30/9/19 con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25/1/19 per i contribuenti interessati dal sisma del 26/12/18 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania è differita al 16/1/20.</p> <p>Della sospensione, che non include le ritenute operate dai sostituti d'imposta beneficiano coloro che hanno la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.</p> <p>I versamenti sospesi sono restituiti senza sanzioni e interessi entro il 16/1/20 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a (un massimo di) 18 rate mensili di pari importo con versamento da effettuarsi entro il 16 di ogni mese.</p>	Art. 33
<p>Interessi passivi soggetti Ires – ampliate le garanzie per le società di progetto</p> <p>Modificato l'ambito oggettivo della esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'art. 96 del Tuir degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.</p> <p>Le società di progetto - costituita per la segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale - possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici che rientrano, nelle Parti III e IV, concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, e V del Codice degli appalti.</p>	Art. 35
<p>Cumulo incentivi - Conto energia + "Tremonti ambiente"</p> <p>È possibile mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi del III, IV e V Conto Energia con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese di cui all'art. 6, co. da 13 a 19, della legge n. 388/2000 mediante il pagamento, da effettuarsi entro il 30/6/20, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.</p> <p>Chi intende avvalersi della definizione deve presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.</p> <p>Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti che hanno ad oggetto il recupero delle agevolazioni.</p>	Art. 36
<p>Rottamazione ter – prima rata differita al 30/11/19</p> <p>La scadenza di pagamento del 31/7/19 prevista dall'art. 3, co. 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge n. 119/2018 (rottamazione-ter) è differita al 30/11/19.</p> <p>Non cambia, invece, la scadenza della seconda delle (max) 10 rate del piano di pagamento che resta fissata al 30/11/19.</p>	Art. 37
<p>Piattaforme marine - una Imu ad hoc</p> <p>Dal 2020 le piattaforme marine (IMPI) avranno un'imposta immobiliare che sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.</p>	Art. 38

Special Assist

<p>La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai fini ICI ai sensi dell'art. 5, co. 3, del D.lgs. n. 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. L'aliquota è pari al 10,6 per mille. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Imu. Un D.M. dovrà fissare criteri, modalità di attribuzione e di versamento. Per il 2020 il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre in un'unica soluzione.</p>	
<p>Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti Ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle Imposte dirette e dell'Iva attraverso l'innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti. La confisca allargata è estesa ai reati tributari più gravi e connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 euro) di imposta evasa o di redditi sottratti all'imposizione fiscale, consentendo il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. È introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati tributari più gravi commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime.</p>	<p>Art. 39</p>
<p>Modificata la misura degli acconti d'imposta per i soggetti ISA Sono previste 2 rate di pari importo da versare nei termini ordinari di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 per i versamenti della 1° e 2° rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti con i medesimi requisiti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/19 è dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la seconda rata nella misura del 50%, ovvero; ● l'unica rata nella misura del 90%, in caso di mancato versamento della prima rata. <p>Resta ferma la misura degli acconti per gli altri soggetti.</p>	<p>Art. 58</p>